

la composizione e la classificazione, acquistate all'atto della registrazione e portate seco per tutti i gradi di archivi, pei quali siano passate. Possono invece esistere già nell'archivio generale o pervenirvi di recente senza ordine alcuno, confuse, sgualcite e in pessimo stato, anche se siano più recenti della costituzione del Regno (1861). Rispetto alle prime, l'opera dell'archivista è molto limitata; nè deve avere altra mira se non quella di conservarne l'ordine e l'integrità. Sulle seconde, invece, deve particolarmente applicarsi la perizia di quel funzionario; il quale non ha da dimenticare che, a scanso d'ingombro che può creare confusione e intralcio al servizio, *non deve mai accogliere versamento di atti, prima che questi siano stati sottoposti ad un esame* per eliminare quelli inutili; non deve mai dimenticare che l'archivio *deve conservare*, e che tutto ciò che vi è immesso definitivamente deve, salvo casi eccezionali, essere tramandato tale e quale alle generazioni future; e l'immissione non può considerarsi definitiva prima della verifica dell'elenco di versamento. In questo senso riteniamo si debba anche interpretare il disposto dell'articolo 6 del citato decreto francese del 12 gennaio 1898: in cui è prescritto che la soppressione delle scritture, riconosciute inutili e di cui le leggi non ordinano la distruzione, sarà concordata tra le amministrazioni centrali e gli archivi nazionali. Potrà avvenire sia al momento del versamento, sia dopo, a epoche determinate; ma crediamo sempre prima della immissione definitiva delle scritture da conservare.

Perciò, l'archivista, prima di tentare qualsiasi riordinamento di atti in tale stato, deve procedere alle delicate *operazioni di scarto*. *Scartare* o *eliminare* significa segregare dalle scritture utili quelle inutili, dichiararle prive di valore e come tali snaturarle ridurle a pura carta da trafficare e quindi distruggere.

OPERAZIONI DI SCARTO. — Contro tali operazioni, o meglio contro il modo col quale sono state sinora eseguite, insorsero da per tutto gli scienziati e i competenti. Noi, ricordiamo fra gli altri in Italia il dottore Giuseppe Bonelli; cui spetta il merito di aver costantemente e vigorosamente protestato contro l'incoscienza dei distruttori, fossero pubblici ufficiali o privati. In Inghilterra, come abbiamo rilevato, insorsero recentemente con violenza così lo Jenkinson come l'Hall. In Francia le voci furono meno alte perchè quel servizio vi è più ordinato, almeno in quanto trattasi di carte pubbliche.

Noi inchinandoci a quelle proteste, riconosciamo come tutto sia utile in senso lato: dalla nota del bucato, dall'appunto informale ed inconcludente, dall'indizio indecifrabile al trattato internazionale, al

contratto, alla corrispondenza. E perciò siamo anche noi restii ad ammettere l'eccessiva libertà lasciata in questo campo a privati, e peggio ancora a pubblici funzionari.

Tuttavia, rendendoci anche conto delle necessità della vita, dell'indole umana, dell'evoluzione della civiltà e di tutto il creato, incliniamo a cercare di ridurre al minimo i danni provocati dalle distruzioni minacciate o compiute; e quindi di rinchiudere le operazioni relative entro i limiti di opportune considerazioni.

Tutto è utile, è vero; ma è utile secondo i tempi e secondo i luoghi. Qui, non riesce a recare il minimo contributo a ricostruzione che si voglia tentare; là non è se non la ripetizione, persino ad esuberanza, delle medesime cose; più lontano, non è se non uno degli elementi serviti ad ulteriori elaborazioni; e si riduce spesso a una dispersione di forze, a una distrazione continua, a un sicuro e pericoloso ingombro e dispendio, che finisce per costituire un magazzino di carta inadoperata e inadoperabile, che seppellisce tutto ciò che possa esser ricercato, tutto ciò che possa essere utile e quindi vieta, intralcia ogni servizio, ogni studio in proposito. Ora l'archivio, per l'essenza sua, non può essere nè un cimitero, nè un negozio di carta straccia: deve contenere e conservare quelle carte che hanno un qualche valore. I cimelii, che danno risalto all'archivio e all'utilità del medesimo, non possono nè devono essere sepolti sotto la zavorra, se vogliamo che l'istituto conservi tutta la sua importanza, tutta la nobiltà e supremazia dei suoi fini.

Pur troppo, questo discernimento non è stato una prerogativa di tutti i secoli.

I guai, che il Bonelli, lo Jenkinson, l'Hall lamentano giustamente, non sono imputabili soltanto alla nostra civiltà, ai nostri anni, al nostro dopo guerra. Sono antichissimi, sono eterni, come la natura umana; e saranno certamente perpetui, anche dopo di noi. Senza risalire alle civiltà più antiche, possiamo affermare che l'antichità non conservò tutto quanto scrisse; e fra quel che scrisse seppe fare, indipendentemente dalle calamità che l'aiutarono, una cernita sapiente; della quale appena una parte ancora è sino a noi pervenuta. Ai giorni nostri non è più sostenibile la leggenda che lo stesso medio evo scrivesse meno delle età precedenti e susseguenti. Basterebbe a sfatarla l'esperienza, da noi stessi acquistata nel ritrovare, durante l'autunno del 1922, insaccate nella villa Gunther di Fasano riviera, sul lago di Garda, oltre a 32.000 pergamene del Comune di Perugia, e, precisamente ben 17.228 « cedole, carte spezzate, pezzi e pezzuoli di carta e cartacce », come direbbe Vincenzo Borghini, pel solo decennio dal

1338 al 1347. Unite a moltissimi registri e quaderni giudiziari, esse si riferiscono ad ogni sorta di attività del Comune nei rispetti de' suoi cittadini e della sua politica; ed attestano la versatilità, l'ampiezza e la delicatezza delle funzioni esercitate dagli innumerevoli scribi, che le vergarono. Sono documenti, che hanno la loro importanza, e che, pur troppo, senza la guerra, ci sarebbero tuttora ignoti, come la loro sorte fu dopo l'inconsulta decretazione fatta intorno al 1850 dal Comune di Perugia di liberarsene.

Ma, prima di questa data, quante e quante altre eliminazioni non furono operate! Associamoci pure al grido di dolore di Cesare Guasti e di Alessandro Gherardi <sup>(1)</sup>, emesso alla lettura di postille ad inventari del secolo XV dell'archivio delle Riformazioni di Firenze, che dichiaravano *pauci valoris*, delle petizioni vinte nei Consigli opportuni e suppliche por̄te al Duca d'Atene; *nullius sunt importantie*, atti e deliberazioni del Comune di Pisa anteriori alla conquista fiorentina; *vane sunt et ad nichilum valent*, fascicoli di provvisioni preparate e poi non presentate ai Consigli predetti; *penitus inutiles, ita quod intelligi non possit circa quas materias sint*, varii altri atti. Quei nostri illustri maestri rabbrivivano giustamente, trovando elencati, ancora nel medesimo secolo XV, sotto la rubrica *Inventarium librorum et scripturarum, que amplius ad nichilum valere possunt*, atti come i capitoli con Genova e Venezia per la distruzione di Tenedo nel 1387, bozze di altri capitoli, fermati col Conte di Virtù; nove quaderni di tratte e giuramenti dei Signori e Collegi dal 1348 al 1356; pratiche per la lega col papa e col re Ladislao; un copiaro di lettere dell'imperatore Carlo IV, ec. ec.

Della stessa risma fu lo scempio, commesso parecchi secoli dipoi, e precisamente nel 1779, dai sacerdoti Cesare Scali, Picchi e Petrai e da Giovacchino Faluschi, mandando alle cartiere di Colle di Val d'Elsa più di dugento filze di lettere antiche della Repubblica di Siena, sotto lo specioso pretesto della loro superfluità <sup>(2)</sup>.

Nè bisogna credere che nell'intervallo di quei secoli, e prima e poi, non si procedesse ugualmente. La legislazione tenta, dapprima, frenare quelle distruzioni persino colla tortura, coi divieti, coi sequestri, colle prelezioni, finchè detta una vera regolamentazione della materia.

<sup>(1)</sup> CESARE GUASTI, prefazione all' *Inventario e regesto dei Capitoli del Comune di Firenze*, Firenze, Galileiana, 1886, vol. I, p. xviii; ALESSANDRO GHERARDI, introduzione a *Le Consulte della Repubblica fiorentina*, Firenze, Sansoni, 1896, vol. I, p. xxvii.

<sup>(2)</sup> ALESSANDRO LISINI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*. Parte prima. Siena, Lazzari, 1899, p. xxvii-xxviii.

Se, per esempio, apriamo il Breve pisano del 1286 vi leggiamo che i consoli giurano « si quis notarius vel alia persona de civitate « Pisana vel districtu vendiderit, vel alienaverit, vitiaverit etc. (acta « publica) ut dicta acta et scede destruantur vel dissipentur, vel verisimile sit quod ipsa occasione sit facta venditio vel alienatio, eum « punire possimus in persona et avere, nostro arbitro » investigando le predette colpe anche « per tormenta » (1).

Del 20 ottobre 1601 è il bando dei signori del Collegio di Balìa di Siena; i quali: « havendo per certa notizia che tutto di si vendono a straccio da diversi molte scritture rogate et multi libri manuscritti in grave danno delle memorie et pubbliche et private et degli interessi di diverse fameglie et di molti particolari; et volendo per lo avvenire riparare a questo disordine, fanno bandire et comandare che qualunque persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione, ancora privilegiata, et qualunque collegio et università della città et Stato di Siena non possa per lo avvenire in perpetuo vendere o in qualunque modo contrattare dentro o fuori della città simili scritture, se prima non le haverà presentate al magnifico Archivista del magnifico maestrato di Biccherna et da lui ottenuta in scritto licenza gratis di poterle vendere o contrattare, ec. » (2).

Nel maggio 1606 Antonio da Sangallo esponeva in Firenze a Ferdinando I de' Medici « come del continuo li pizzicagnoli et altri bottegai comprano scritture scritte a mano e fogli, per rinvolgere loro robe che vendano, e il più delle volte non conoscendo nè chi vende, nè chi compra l'importantia e qualità loro per l'antichità della scrittura e per non sapere la lingua latina, avviene che molte di dette scritture vanno male im preiuditio delle memorie antiche »; e, a di lui richiesta, il Granduca Ferdinando I de' Medici faceva, il 29 maggio 1606, bandire « che nissuno pizzicagnolo, saponario, cartolaro e bottegaro possa per l'avvenire comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno state viste da mess. Antonio d' Orazio Sangalli, e con polizza segnata, gratis e senza pagamento alcuno, di sua mano » (3).

Il medesimo provvedimento fu promulgato a Roma cogli editti del 30 settembre 1704 e del 1.º dicembre 1742. Il quale ultimo vietava la

(1) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Firenze, Vieusseux, 1854, vol. I, p. 379.

(2) ARCHIVIO DI STATO IN SIENA. *Balìa*, n.º 324, a cc. 221-221'.

(3) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. *Otto di Guardia e Balìa*. *Suppliche* 1606, filza n.º 2307, n.º 40, e *Bandi* dal 1603 al 1628, filza n.º 2699, n.º 40.

vendita di qualunque manoscritto, che non fosse stato esaminato dai prefetti degli archivi apostolici di Castel S. Angelo e del Vaticano « ad effetto che delle inutili si possa stabilire la vendita legittimamente « e perchè, insieme, i compratori ne possano far uso e liberamente « ritenerle ». Inoltre, ingiungevasi « a tutti i mercanti, regattieri, li- « brari, pizzicaroli, salumari, artebianca, cascari, battiloro, cartolari, « dipintori, carbonari, focaroli, tamburrari ed a tutti gli altri artisti di « qualunque genere e professioni, a cui, per le medesime, o frequen- « temente o alle volte, convenga di far uso di manuscritti », di noti- ficare ai predetti prefetti le scritture che avessero in bottega (1).

Quell' editto, ripetuto ancora il 16 giugno 1772, fu puramente e semplicemente trascritto in Austria nel decreto della Cancelleria aulica, in data 4 agosto 1803; che imponeva a chiunque il divieto di comperare da persone sconosciute carta stampata o scritta, e, ai commercianti, presso cui ne fosse rinvenuta, l'obbligo di denunziare la persona del venditore.

E, poichè frequente era, pure allora, la vendita di carta, dolosamente sottratta dagli uffici, il decreto del Governatore dell'Austria Inferiore in data 28 luglio 1830 inibiva l'acquisto di carte, riferentisi ad oggetti di servizio erariale, offerte da soldati o simili (2).

Contemporaneamente, un po' da pertutto, le amministrazioni, so- praffatte dall'ammassamento delle scritture finanziarie e giudiziarie, più numerose sempre di tutte le altre, e quindi pel loro concentramento richiedenti spazio, locali, servizi non preveduti, si videro nella neces- sità di sgombrarne una parte o la totalità; e ciò fecero con maggiore o minore oculatezza.

In Inghilterra, ad esempio, il Controllore generale dello Scacchiere e la Tesoreria fecero, in modo tutt'altro che lodevole, scempio assoluto degli atti dell'Exchequer of receipt, estratti dalle volte di Somerset House. E pare che il danno provocato da quella inconsulta eliminazione fosse grave, se il caso fu sottoposto nel 1834 all'inchiesta del Comitato speciale della Camera dei Lords. In verità, come spesse volte, il Comitato, per incompetenza, non si rese esatto conto dell'im- portanza della questione sottopostagli; ma, a distanza d'un secolo, noi ci doliamo di quel che possa essere andato distrutto (3). Più ordi- nato e ponderato fu il procedimento seguito negli archivi napoletani.

(1) ARCHIVIO DI STATO IN ROMA. *Bandi originali*, 1588-1822, ad annum.

(2) ELLINGER, *Manuale di diritto civile austriaco*, trad. ital. Milano, Arzzone, 1853, vol. II, p. 18 commento all'art. 879.

(3) JENKINSON, *op. cit.*, p. 115.

In data 11 novembre 1829 comparve il Real Rescritto di Francesco I Borbone « per lo bruciamento delle processure penali compilate in « epoca più antica di anni quaranta a questa parte, tranne le processure che contenessero condanne a vita e che non fossero state ridotte « a pene temporanee con sovrane determinazioni prese per regola generale » (1).

Immediatamente dopo, fu redatto sotto la data del 17 febbraio 1830 il regolamento per tale bruciamento, approvato con Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 (2) che, a nostra conoscenza, è il più antico dei provvedimenti consimili.

In esso si prescrivono la formazione di un « elenco dettagliato » dei processi da eliminare e le indicazioni che devono entrarvi per spiegarne chiaramente le parti, il contenuto, la sentenza e la classifica in archivio.

Tale elenco sarà esaminato dal « Soprintendente generale ». E dopo le sue decisioni saranno segnati con molte cautele e verbalizzati i processi destinati alle fiamme.

Una ministeriale delle finanze del 31 ottobre 1849 ingiungeva, previo parere del Soprintendente generale, l'eliminazione dei « volumi « delle fedi di vita de' pensionisti iscritti al Gran Libro per cedere « il luogo alle carte della Gran Corte dei Conti » con ciò che « quei « volumi di fedi di vita, che formano enormi masse di vecchie ed « inutili carte, sieno vendute » (3).

A richiesta del Direttore del Ministero dell' Interno, il Soprintendente generale degli archivi napoletani esprimeva l' 11 febbraio 1850 il proprio parere sulle norme da seguire « in ordine alla mole de' documenti duplicati e triplicati, che si conservano nel Grande Archivio, « e che sarebbe mestieri esitare nel fine di dar luogo a carte più importanti ».

« Allorchè » scriveva « un ramo di scritte, inutile a conservarsi « in seguito di proposta del Soprintendente generale degli Archivi, « verrà superiormente approvato che sia abolito con vendersi a profitto dello stabilimento, è assolutamente indispensabile. . . che tali « carte, prima di procedersi alle ulteriori operazioni, vengano diligentemente « esaminate da una Commissione a ciò deputata, scelta tra « gl' impiegati del Grande Archivio e da me presieduta. L' esame di « tale Commissione dovrebbe consistere nel verificare e riconoscere se

(1) GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*, cit., p. 388.

(2) IVI, p. 388-391.

(3) IVI, p. 391-393, e 397-400.

« le dette carte siano veramente quelle per le quali è stata impartita  
 « la superiore approvazione di vendersi, affine di allontanare qualunque  
 « possibile equivoco, che tra le medesime potesse rimaner confusa  
 « qualche carta di altra specie. Il metodo che potrebbe tenersi in tale  
 « faccenda crederei potesse essere il seguente: dopo superiormente  
 « approvata la vendita di un ramo di scritture inutili, esse dovrebbero  
 « trasportarsi in un apposito locale del Grande Archivio interamente  
 « separato dalle altre sale, ed ivi essere sottoposte all'esame, secondo  
 « di sopra ho detto, della Commissione da destinarsi a tal uopo. Tale  
 « Commissione dovrebbe formare verbale delle sue operazioni, sotto-  
 « scritto da tutti i componenti di essa in doppio, da conservarsi un  
 « esemplare nel segretariato di questa Soprintendenza generale, e l'altro  
 « inviarlo al Real Ministero dell' Interno.

« Compiuto l'esame, la vendita delle carte crederei doversi ese-  
 « guire all' asta pubblica » ec. (1).

Il medesimo Soprintendente generale riferiva il 26 marzo 1851 al Direttore del Ministero dell' Interno che « da un giorno all' altro  
 « vanno a deperire due rami di carte da più tempo reputate inutili,  
 « cioè le licenze da caccia ed i ricevi delle spese di giustizia, le une  
 « e le altre presentate in giustificazione dei conti dei rispettivi rami,  
 « pria che ne fosse seguita la discussione e liquidazione. Questi due  
 « rami di carte, dopo essersi rassodati diffinitivamente i detti conti,  
 « vennero in questo Grande Archivio; ma, conoscendosene sin d'al-  
 « lora l' inutilità, non se ne fece consegna distinta, e però l' inven-  
 « tario riguarda i soli conti e le liquidazioni ». Il Re, però, nel Con-  
 « siglio ordinario di Stato del 28 dicembre 1851 permise, « la vendita  
 « dei documenti delle spese di giustizia relativi a' conti liquidati e  
 « discussi da dieci anni compiuti, esclusi anche quelli riguardanti si-  
 « gnificatorie pendenti o giudizi penali non ancora ultimati » (2).

Finalmente, rispondendo ad analoga richiesta, il medesimo soprin-  
 tendente generale riferiva, proponeva ed otteneva che « le carte del-  
 « l' antica Polizia. . . non contengono. . . procedure criminali, ma in-  
 « vece 16845 espedienti di pochissima importanza a carico di varie  
 « persone imputate di piccoli furti, ferite, maltrattamenti, insulti e  
 « danni arrecati ne' fondi altrui, materie tutte virtualmente comprese  
 « nella disposizione che ordina il bruciamento dei processi criminali,  
 « ma che per essere di un' importanza infinitamente inferiore a questi

(1) GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*, cit., pagi-  
 ne 394-397.

(2) *IVI*, pp. 400.

« ultimi, si renderebbero superflue tutte le formalità per essi prescritte ed anche quasi impossibili ad eseguirsi » cioè la compilazione dell'inventario o elenco prescritto nel 1829 e il bruciamento presieduto da una Commissione speciale (1).

Prima assai di quest'ultima data, nel 1839, il Governo pontificio nominava una Congregazione particolare, presieduta dal Cardinale segretario di Stato per gli affari interni e composta dai rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali, « all'oggetto di riferire se possano dagli archivi, ormai ridondanti, escludersi alcune carte concernenti « epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte dei dicasteri camerali ».

E, il 30 gennaio 1839, la Congregazione presentava la propria relazione; della quale riportiamo le proposte più notevoli, togliendole dalla pubblicazione, che noi stessi ne facemmo alcuni anni addietro (2).

Propose pertanto: « 1.º che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto giudiziari che amministrativi una segregazione delle carte, che saranno reputate inutili, da quelle, che debbono conservarsi; che le carte reputate inutili siano rimosse dagli archivi e sopresse, e che siano assolutamente e indistintamente conservate tutte le carte relative all'epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso;

« 2.º che, quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati *Broliardi*, *Manuali* e *Libri sententiarum*, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de' documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae*;

« 3.º che i libri de' falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Moralium*, *Accomodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all'epoca indicati, debbono in generale essere considerati come inutili e da sopprimersi;

« 4.º che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell'archivio della pia Congregazione di San Girolamo alla Carità debbano trasportarsi a spese dell'Erario dall'archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle che da persone perite, da destinarsi all'uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità;

(1) GRANITO DI BELMONTE ANGELO, *Legislazione positiva*, cit., pagine 410-413.

(2) CASANOVA EUGENIO, *Norme per scarti negli archivi della rev. Camera apostolica*, in *Gli Archivi Italiani*, Anno VI, 1919, p. 170-175.



« 5.<sup>o</sup> che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell'archivio rotale e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte; e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell'archivio Salvati, dopo che saranno segregate le inutili;

« 6.<sup>o</sup> che, quanto alle carte dei Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della sagra Congregazione del Buon Governo . . . ;

« 7.<sup>o</sup> che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorchè tali istrumenti o esibizione esistano nelle cancellerie o negli archivi dei singoli magistrati giudiziarii ».

Chiude la relazione la designazione dei funzionari competenti, incaricati dello scarto in ciascun ramo giudiziario.

V'ha, dunque, in tutta la serie di provvedimenti, che abbiamo riassunto (<sup>1</sup>), come il proponimento d'impedire la distruzione degli archivi, o almeno di salvarne la parte più importante per l'amministrazione e per la cultura. V'ha altresì il segno evidente della diversa valutazione di questa importanza. Perciò, come dicevamo, oggi non ripetiamo se non quel che è stato compiuto e protestato nei secoli passati; ma la nostra protesta contro gli scempi inconsulti è maggiormente fondata perchè maggiormente diffuse sono la cultura, la libertà di ragionare, la possibilità di misurare il danno procurato, la difficoltà di sostituire le memorie disperse. Oggi v'ha ragione di pretendere un maggior rispetto per quelle memorie.

Eppure, mentre nei secoli scorsi, i provvedimenti governativi investivano persino la conservazione degli archivi privati, oggi, per quel feticismo giuridico che trasforma la libertà in licenza, in libero arbitrio, ben pochi Stati ardiscono seguirne l'esempio. Ne, sentono tutta la necessità, ma non osano varcare la soglia del domicilio privato neppure in nome dell'interesse generale che dovrebbe prevalere su quello individuale. Sole la Francia e, in misura maggiore, l'Italia hanno sinora indirizzata a questo concetto evoluto la propria legislazione archivistica; ma ve l'hanno indirizzata con molta timidezza.

Comunque, noi rileviamo come nei secoli passati, non meno che oggi, due siano i pretesti, le attenuanti, che dir si vogliano, che ven-

(<sup>1</sup>) Ne abbiamo trattato particolarmente nella memoria su *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, inserita nel periodico: *Gli Archivi Italiani*, (Roma, 1919), vol. VI, pp. 77 e ss.

gono adottati per giustificare l'eliminazione di serie archivistiche inerte. Il primo è l'ingombro, che recano, e perciò la necessità di rimuoverle per dar posto ad altre serie senza incontrare nè il fastidio, nè la spesa di provvedere altri locali. Il secondo, che a sua volta scusa il primo, è la dichiarazione che quelle serie sono inutili. Il primo è dunque una conseguenza del secondo; e su questo secondo noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione.

Il giudizio sulla inutilità di scritture antiche o moderne è fra i più pericolosi e difficili che si possano emettere, per le conseguenze che trascina seco a distanza di tempo e di luogo. E talmente n'erano persuasi gli amministratori del XIX secolo, che lo vediamo circondato da molte precauzioni ed emesso collegialmente da personalità e magistrati ritenuti competenti, vale a dire dalla dottrina e dall'esperienza forniti di tali lumi, rispetto alla qualità delle scritture, all'ufficio al quale appartenevano, agli affari trattativi, da poterne misurare tutta la portata e prevedere, anche nei limiti del possibile, le conseguenze di una qualunque distruzione per l'amministrazione, per gl'individui, per la cultura.

In generale, però, può dirsi che tutte le scritture siano utili, appena vergate. Di poi, questa utilità vien scemando o si trasforma. Ne abbiamo già tenuto brevemente discorso, parlando della registrazione.

Tuttavia, non è esatta l'opinione di coloro i quali ritengono che, più sia antica, minor valore abbia la scrittura in questione. La vetustà delle carte, spesse volte addotta a giustificazione della loro inutilità, non può più essere invocata. Basterebbero a provarlo gl'istrumenti notarili, le carte di concessione, ec. il cui valore si tramanda attraverso i secoli. Epperò non è più ammissibile, se non in casi specialissimi, l'eliminazione di atti dei secoli da noi lontani.

Per quelli moderni non si può menar buona la scusa della vetustà neppure quando l'età dei medesimi risalga ad appena un secolo. Immaginiamo dunque che si debba dire di chi adduca tale scusa, riferendosi ad atti posteriori alla costituzione del Regno!

Oggi il criterio della inutilità delle scritture si basa unicamente sulla natura giuridica di esse, precisando che diventano inutili, appena sia passato il momento dell'uso al quale sono destinate, quelle che non abbiano avuto in origine se non un valore occasionale o temporaneo. Diventano parimente inutili, scadutone il termine, quelle, la cui durata è legalmente fissata più lunga delle precedenti per poter testificare di un fatto esecutivo in esse descritto, senza che questo fatto costituisca titolo di diritto. Sono, infine, privi di valore tutti gli scritti,

che non posseggano essenza giuridica, nè espressione di eventi o sentimenti, o siano ripetizione o estratto multiplo di altri scritti originali o altrove registrati.

Epperò, quando siano trascorsi tutti i termini, de' quali la legge impone l'osservanza prima di prescrivere il valore di quegli scritti; quando a tale scadenza si dia anche una congrua coda, allora, e allora soltanto, può proclamarsi l'inutilità di quegli scritti, e di essi soltanto, con minor rischio di errore.

In sostanza, potrebbero, forse, riassumersi queste asserzioni dicendo che ogni scritto attestante l'esistenza di un fatto o di un diritto, che crei o modifichi una condizione determinata di cose o di anima, è sempre utile e deve perciò essere sempre conservato. Gli scritti, che da esso derivano e non servono se non all'esplicazione o esecuzione delle disposizioni in esso contenute, hanno valore finchè questa manifestazione non sia compiuta. Esaurita che questa sia, essi possono assumerne una nuova particolare ovvero divenire del tutto privi di valore.

Ma anche questa deficienza di valore, di utilità subisce modificazioni per opera delle condizioni di tempo, di persone e di luogo. Uno scritto, che normalmente potrebbe considerarsi inutile, assume invece un interesse, se, redatto in un dato momento o da un dato personaggio o relativamente ad un dato personaggio. La famosa lista della lavandaia, il conto di un pranzo, un biglietto di lotteria, una carta da visita ec. rientrano in quest'ordine di riserve. Parimente, un atto può considerarsi privo di qualsiasi valore in una località, ove abbondino altre fonti: mentre diventa prezioso là dove difettino o le circostanze ne mettano di continuo in pericolo la conservazione.

A tal proposito ricordiamo come, durante il terremoto calabro-siculo del 1908, i ricorsi contro l'imposta fondiaria, che d'ordinario perdono ogni valore appena in tutti i gradi definiti, divennero preziosi in Calabria per la ricostituzione della proprietà sovvertita dal cataclisma, dopo che tutti gli atti finanziari e notarili furono rimasti vittime di tale disastro. Parimente, alla fine della guerra mondiale, carte, assolutamente inutili altrove, riuscirono titoli essenziali a simile effetto nei Comuni delle nostre nuove Province, scompigliati, rovinati, deformati dai quotidiani incessanti bombardamenti. Infine, di fronte alla distruzione, compiuta in Austria, prima che la convenzione archivistica di Roma vietasse ogni eliminazione di atti, che non fosse consentita da tutti gli Stati interessati, di atti militari relativi agli individui appartenenti a territori ceduti ad altre Nazioni, molti scritti di infima importanza sono assurti all'onore di titoli per la ricomposizione

della cittadinanza e dello stato giuridico e giudiziario di quegli individui.

Tutto ciò indica sempre più efficacemente la delicatezza delle operazioni, alle quali molta gente passa sopra senza tanti complimenti. La responsabilità, che viene assunta da chi regolarmente proceda a una eliminazione, è gravissima, come quella che può provocare danni incommensurabili agli individui e allo Stato, a prescindere dalla cultura; e perciò, non può essere sufficientemente misurata se non da chi abbia profonda e larga competenza e dottrina vasta e tale da tenersi a corrente di tutte le necessità, al di fuori dell'ambiente, in cui avviene lo scarto.

Perciò, seguendo l'esempio, dato dai nostri padri, che, del resto, sentivano meglio di noi quel ch'era stato fatto in proposito nel secolo XVIII: a Siena, per esempio, e durante la Rivoluzione francese, la legislazione italiana prescrive che le operazioni di scarto nelle pubbliche amministrazioni siano eseguite da funzionari competenti del ramo, al quale appartengono le carte, assistiti e integrati da un funzionario archivistico, la cui competenza più generale giovi a tutelare l'interesse degli altri rami dell'amministrazione e quelli più estesi della cultura. Prescrive ancora che l'ultima sanzione sulle proposte di un tal collegio sia riservata a un corpo superiore, composto di personalità eminenti nella amministrazione e nella scienza.

Questo Corpo, come diremo nell'ultima parte di questo lavoro, è la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno; che, non paga di tutte le remore già frappestevi, le moltiplicò di recente col restringere la facoltà di scarto, *normalmente*, al momento della revisione decennale, di cui abbiamo parlato, riassumendo le operazioni della registrazione e dell'archivio corrente, revisione che deve sempre precedere il versamento degli atti dall'archivio di deposito all'archivio di Stato o del Regno; e *straordinariamente*, nell'evenienza di concentrazione o soppressione di uffici; e coll'imporre un controllo superiore ai lavori delle Commissioni di scarto, anche se ad essi abbia partecipato un funzionario dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Teoricamente, dunque, l'archivio generale non dovrebbe contenere se non atti che abbiano una qualsiasi utilità, un valore qualsiasi. Dovrebbero essere esclusi dall'ingresso in archivio generale tutti quelli inutili. Perciò, furono inserite nel Regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio nelle amministrazioni centrali approvato con r. decreto 25 gennaio 1900, n.° 35 e in quelli, come esso, altra volta da noi citati, le disposizioni, secondo le quali (art. 17) « cogli atti che perdano valore nel decorso del tempo si costituiscono classi

« particolari, per eliminarle poi senza bisogno di nuovo esame e senza « pericolo di errore ». Questa eliminazione deve essere notata sul repertorio (art. 90) perchè se ne conservi almeno memoria; e (art. 95) « avanti di collocare stabilmente i fascicoli nell' archivio di deposito, « l' archivista eliminerà le carte evidentemente inutili », avvertendo però che (art. 65) « i giornali di spedizione, le ricevute postali, i libretti delle consegne saranno conservati per due anni ».

Tutte queste disposizioni e altre, contenute nei rispettivi regolamenti delle varie amministrazioni, costituiscono quella che potrebbe chiamarsi l' *eliminazione automatica* delle carte annualmente inutili e che, se fosse osservata scrupolosamente, libererebbe il campo non solamente da molto ingombro, ma altresì da molte difficoltà. Poichè, lasciando accumulare le carte inutili, si viene a creare uno stato di confusione e di dubbio, che non tutti hanno, poi, il coraggio, nè la voglia di riesaminare e risolvere, pel timore di non si sa quale sottinteso ne abbia consigliato la conservazione.

Ad ogni modo quelle prescrizioni mirano ad impedire che entrino nell' archivio di deposito delle carte di nessun valore e ingombranti e che vi si conservino. Corroborate poi di altre disposizioni dello stesso regolamento (art. 82) o di quello per gli archivi di Stato (art. 69), che sottopongono tutto il deposito ad un ulteriore esame, esse rispondono, ripetiamo, all' assioma archivistico che negli archivi generali non dovrebbero mai entrare scritture prive di valore, e pertanto in essi non dovrebbe mai aver luogo operazione di eliminazione, essendo funzione dell' archivio la conservazione, non la distruzione delle carte.

Tuttavia, non devesi tacere che le circostanze hanno più volte introdotto in archivio scritture già prive d' interesse, ovvero delle quali l' interesse sia divenuto nullo durante la loro permanenza in archivio. Abbiamo già riferito le proposte di scarto ripetutamente presentate dal Soprintendente generale degli archivi napoletani nella prima metà del secolo XIX. Altri molti esempi potremmo addurre, nè tutti italiani soltanto; che hanno dato, come altri simili potranno dare, occasione a scarti anche in archivi generali.

Entrano, infatti, allora, come coefficienti dell' utilità, innumerevoli considerazioni, che ricollegano quelle scritture con tutte le altre e ne integrano il valore, ne presuppongono l' uso, non più ai giorni nostri, soltanto, ma in futuro; chè allora non è più unico l' interesse, che richiama sopra di esse l' attenzione di colui che le esamina, ma bensì un complesso d' interessi, anche divergenti, presenti e futuri, pei quali

nell' esame di esse si riconoscono tanti scopi quanti siano i compilatori.

Perciò esse non vanno più prese nel loro insieme, non seguono più la regola indicata per la registrazione di passarle tutte quante al macero al termine a ciò fissato. Si scindono nelle singole unità; che ad una ad una devono essere esaminate e discusse, e possono quindi presentare l' alterna vicenda di scritti utili frammisti ad inutili; non mai la recisa sanzione di eliminare una serie, un fascio, una filza, una busta intera, salvo casi eccezionalissimi.

L' operazione, alla quale con questo modo di procedere danno luogo, è puramente una *cernita*, *scelta* o *separazione*, un *triage*, come direbbero i Francesi, della quale i progressi non possono essere se non lenti nè procedere se non con somma ponderazione, corroborata del parere di più persone esperte, affine di eliminare, quanto più sia possibile, l' errore, che sempre si affaccia.

In tale cernita non è agevole riconoscere l' inutilità di un atto antico. Si arrischia di distruggere scritto, che presentemente possa benissimo esser privo d' interesse perchè gli studi non si siano ancora applicati a sviscerarne gli elementi utili, ma che in futuro potrà assumere un valore reale, quando quegli elementi siano stati messi in evidenza dal progresso. Così, da un lato, possiamo ripetere l' esempio delle carte militari austriache, testè citate; dall' altro, basta che ci richiamiamo all' enorme serie dei Port Books del Public Record Office di Londra, eliminati nel 1833, perchè inutili, ed oggi amaramente rimpianti.

Inoltre, non è possibile che mente umana possa immaginare e prevedere tutte le combinazioni per le quali un atto antico possa in avvenire essere richiesto in consultazione.

Perciò, siamo d' avviso che di un atto, già entrato in un archivio generale, non possa essere concessa l' eliminazione puramente e semplicemente, finchè non risulti che la presenza di esso in quei locali non abbia ragione d' essere e sia stata ammessa soltanto per darvi ricetto in un luogo di deposito, non mai per soddisfarvi a una funzione. Tali sono, ad esempio, le bollette del dazio, del lotto, ec., la cui azione era già perenta quando le loro serie furono immesse in archivio, e il loro contenuto non può più recare contributo alcuno agli studi, dopo che gli elementi contenutivi siano stati elaborati in relazioni e statistiche riassuntive e spesso stampate.

Donde ne viene il corollario che neppure in questo caso sia lecito distruggere ogni prova di una qualunque attività umana; e che, prima di sentenziarne l' eliminazione, convenga assicurarsi se traccia

ne rimanga in altri atti, protocolli, registri ec. riassuntivi. Ciò che, del resto, ha indotto da noi il legislatore a prescrivere la conservazione illimitata dei protocolli e delle rubriche relative.

Qualcuno potrebbe forse sostenere che la stessa regola possa valere anche per le pezze in appoggio di conti, presentati al controllo supremo ed acclarati, poichè il loro riassunto e valore rimane tutto concentrato nel conto giudiziario. Se nonchè sarebbe da ribattere che mentre i bollettari, le bollette ec. non hanno altro valore, nell'atto in cui sono vergati, che di prova transitoria o d'indicazione di scarsa o molto problematica entità, nè assurgono quasi mai alla dignità di documento storico, le pezze in appoggio, oltre a un valore molto maggiore e più duraturo, acquistano frequentemente importanza storica anche notevole. Più invecchiano e maggiore e più largo interesse presentano: e quindi, secondo noi, anche se talvolta la necessità costringa a liberarsi di quelle più moderne, prudenza esige che si rispettino le più antiche. Del resto, non tutte sono file di cifre; parecchie e parecchie contengono, nella esposizione del motivo del pagamento o della fornitura, indicazioni e notizie storiche, che riescono talvolta preziose. Dalla Tesoreria ducale di Savoia possono essere illustrate molte pagine della storia di Francia, oltre che del Ducato sabaudo; nè più nè meno che, per il Mezzogiorno, dalla Tesoreria aragonese.

Nè si vogliono imitare le gesta dei sacerdoti, incaricati da Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, della cernita delle carte della Repubblica di Siena, attentando alla compagine dei carteggi antichi colla scusa che parecchie lettere siano di pura *trasmissione* ovvero di *complimento*, o ritrovino il proprio contenuto registrato, trattato e tenuto in considerazione in altre scritture. È vero che molta corrispondenza del secolo XVII non è composta se non da accozzaglie di complimenti, o di semplici accompagnamenti di oggetti o di altre lettere. Ma, pure, in esse noi troviamo assai più che una modesta curiosità autografica, assai più che una formula del cerimoniale dell'epoca, cioè la prova di certe relazioni che non possono essere trascurate.

Tutti gli atti sinora ricordati, ed altri ancora sono originali. Ora, degli originali non può essere concessa l'eliminazione, tranne che si voglia comprendere sotto quell'appellativo tutta quella serie di appunti informi, di carteggi, embrionali o di riprova ec. che si possano rinvenire presso qualunque archivio e che naturalmente non hanno valore nè significato alcuno.

Ma taluno osserverà che, dato il senso da noi assegnato alla voce *originale*, se nello stesso archivio generale trovisi anche la *minuta*, l'uno o l'altra può scomparire. Non siamo di questo avviso, anzitutto,

perchè, di regola, originale e minuta non possono trovarsi nella stessa serie; e, nelle rispettive serie, ognuno di essi occupa un posto, dal quale non può essere tolto. Dipoi, la minuta ci fa assistere alla manifestazione del pensiero del minuzante e colle sue correzioni, cancellazioni, trasposizioni ci permette di seguire l'evoluzione di quel pensiero, finchè assuma la forma definitiva in quell'originale; sul quale deve riflettere e formulare la risposta il destinatario.

Le copie o duplicati dell'originale non possono, neppure esse, essere abbandonate al macero senza discussione. Ricordiamo ch'esse sono fatte, sia per sostituire e quindi conservare meglio l'originale, sia per impedirne lo smarrimento, lo sgualcimento o la distruzione; sia ancora per diffonderne il contenuto. Se fossero riproduzioni multiple e simili, come oggi fanno la stampa o la macchina da scrivere, forse potrebbesi concedere che, salvandone un certo numero, si eliminassero le restanti. Ma, siano pure riproduzioni varie, identiche, uniformi, del medesimo originale, se sono antiche, conviene conservarle perchè nella loro stessa molteplicità v'ha notizia o vi sono confronti utili agli studi. Ricordiamo ad esempio la serie duplicata delle Provvisioni della Repubblica di Firenze. Non mai, come per gli archivi generali può dirsi il contrario di quel che sostenevasi e sostienesi dagli incoscienti, cioè che la vetustà di un atto deve segnarne l'eliminazione: anzi, vi si può affermare che più antico esso sia, maggior rispetto debba riscuotere. E, così, per ogni serie dovremmo ripetere la nostra assoluta avversione alla distruzione di qualsiasi documento o scritto antico.

Piuttosto, ripeteremo come, anche nei rari casi, pei quali ammettiamo la possibilità dell'eliminazione, occorra sempre tener conto e della località, ove essi si trovino o alla quale si riferiscano, e del momento, che riguardino: perchè, se altri documenti non sussistano in quella località o di quel momento, assumono un qualche valore, forniscono qualche utile notizia anche gli appunti informi, anche i conteggi della giornata, anche le bollette, ec. Dalle postille o dalle note informi di Leonardo da Vinci non si sono forse dedotti la dottrina e i pensieri, che frullavano per quella mente maravigliosamente vulcanica? E, osservando le debite distanze, il collezionista minuscolo, che, nella povertà della sua raccolta, possiega una carta comunque scarabocchiata nei secoli passati, non si lusinga forse di arricchirsi con tale cimelio? Del resto, abbiamo già documentato la diversità de' criterii, secondo i quali, nei secoli, si giudicò dell'antichità e dell'importanza degli scritti, e, per conseguenza, della loro conservazione o eliminabilità. Ripetiamo, a tal proposito, che ammettiamo un diverso trattamento per le carte antiche o storiche e per quelle moderne; e, se siamo più



condiscendenti verso l'eliminazione di queste ultime, giustifichiamo questa nostra maggiore adesione col rilevare ch'esse ci offrono quell'elemento di sicurezza circa la loro inutilità, del quale siamo ormai privi rispetto alle prime. Nessuno infatti può in generale erigersi in giudice migliore dell'utilità di un atto, di colui, o meglio, dell'ente, che l'abbia compilato; e se il giudizio del compilatore, o, per dirlo con altra parola, del competente, non fosse troppo limitato all'ambiente, dal quale emana, e non dovesse, pertanto, essere integrato dall'esperienza di chi spazii in più vasti campi, si potrebbe senz'altro accettare ed eseguire.

Perciò possiamo anche ora concludere che l'appellativo di antiche dato alle carte è molto elastico; e deve essere meglio determinato il valore che vi si annetta.

A tale scopo non può essere adottata la divisione cronologica suggerita per distinguere la storia moderna da quella contemporanea, che farebbe cominciare il periodo del nostro Risorgimento colla pace di Aquisgrana (1748): perchè altro è il criterio che segue la scienza storica, altro quello che segue l'archivistica. La scienza storica tende ad avvicinarsi alla data alla quale vede iniziarsi il movimento d'idee che porta alla trasformazione politica, sociale, economica susseguente. Per l'archivistica non sono più idee in movimento, sono fatti positivi, sono date, che importano, in cui quei fatti si verificano e effettivamente cominciano a svolgersi. Quindi per l'archivistica la divisione cronologica da ricercare, quella che c'induce a considerare antiche o moderne queste o quelle scritture, deve coincidere coi grandi sovvertimenti politici, colle grandi riforme amministrative, che danno agli uffici un altro indirizzo, abbandonando gli atti appartenenti agli istituti scomparsi per non badare più se non a quelli dei nuovi creati.

Con ciò non intendiamo sottoscrivere all'opinione di quei cotali, i quali reputano non solamente antiche ma antichissime le scritture che risalgono alla caduta del Potere Temporale, vuoi anche alla costituzione del Regno d'Italia (1861).

Del resto, anche volendolo, non potremmo aderire a tale opinione dopo che le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia, l'Austria e la Jugoslavia hanno considerato come appartenenti all'archivio corrente tutti gli atti dal 1848 in poi per riguardo alle profonde riforme amministrative introdotte in quell'anno negli ordinamenti del cessato impero austro-ungarico.

Personalmente, noi propendiamo a ritenere come antichi o per dir meglio storici gli atti anteriori a quella data del 1861; pur stimando che per le scritture vergate tra il periodo napoleonico (1815) e la costituzione del Regno d'Italia (1861) si possa alquanto largheg-

giare nella cernita degli atti utili e delle scritture inutili per la ragione che la sovversione politica ed amministrativa, provocata da e fra quelle due date storiche, fece accumulare negli archivi, che allora venivano concentrandosi, una infinità di scritture, che non avrebbero mai dovuto entrarvi e rimanervi per l'utilità che avevano, assai minore dei processi politici e penali, delle carte finanziarie e amministrative che, per far posto, gli archivi italiani e stranieri mandarono allora al macero.

La Francia ha fissato all'anno 1830, in cui cadde definitivamente la dinastia borbonica, la data, prima della quale non sia permessa alcuna eliminazione.

Quella determinazione di data precisa indica tutta l'elaborazione alla quale la questione dello scarto è stata assoggettata in questi ultimi anni di fronte ai danni promossi dalla leggerezza umana e alle proteste dei competenti e degli studiosi. Essa mette un fermo alle distruzioni; restringe quindi l'arbitrio degli operatori; i quali del resto in Italia, come in Inghilterra e in Francia già da tempo si vedono la strada sbarrata da norma sempre più positiva e restrittiva, per quanto accondiscendente alle esigenze del momento. Anche essa è basata sulla *prescrizione* del valore, dell'utilità degli atti.

Non è più un capriccio dell'eliminatore, non è più un giudizio soggettivo, personale quello che promuove la proposta di scarto. È un criterio del tutto impersonale, obiettivo, giuridico quello che la deve ormai guidare e la guida: ciò che segna già un grande progresso in materia.

Tale criterio è espresso così in Italia, come in Francia, in un *massimario*, costituito sul titolare (*cadre de classement*) dei vari articoli; che, fissando o sottintendendo una data determinata, prima della quale sia assolutamente vietato procedere ad eliminazione di sorta, indica per gli atti *successivi a quella data* o un lasso di tempo unico, trascorso il quale al giorno dell'operazione, si possa procedere all'esame delle carte da scartare e alla compilazione delle proposte relative, o tanti periodi particolari dopo i quali ipso facto venga a mancare alle carte, alle quali si applicano, ogni azione, o valore giuridico. Nel primo caso potremmo dire di avere un sistema *fisso* di prescrizione; nell'altro, un sistema *mobile* o *graduale*.

In Italia, è applicato il sistema fisso di prescrizione per la generalità degli atti, de' quali quelli dell'ultimo decennio sono intangibili anche se la loro utilità sia ridotta ai minimi termini e siano sfuggiti all'eliminazione automatica del Regolamento di registrazione. Tuttavia vi possono pure essere alcune rare eccezioni, come diremo or ora, che prescrivano una intangibilità di durata minore.

In Francia è adottato il sistema mobile di prescrizione, vale a dire secondo la natura degli atti, alcuni de' quali perdono la loro utilità o subito o in 5, 10, 15, 20, 30, 60 anni; e all' archivistà dipartimentale è data, contrariamente a quello che avviene da noi, la facoltà di consigliare altre eliminazioni oltre a quelle prescritte, secondo le condizioni locali e materiali.

Rispetto ai sistemi di prescrizione, possono considerarsi come appartenenti al sistema fisso le prescrizioni di legge, che però, non condannano tutti gli atti come inutili alla scadenza prescritta. Tali possono considerarsi le prescrizioni giuridiche, che, anzi, trasformano in storico il valore dell'atto al quale siano applicate. Invece le prescrizioni finanziarie e amministrative tolgono, alla loro scadenza, ogni interesse all'atto, come abbiamo già assistito nell'art. 65 del Regolamento italiano sulla registrazione; e quindi sono preferibilmente adottate per gli atti correnti e possono persino anche vedere modificato il proprio decorso secondo le esigenze e i progressi del tempo, come è stato deliberato dalla Corte dei Conti per certi assegni fissi degli ufficiali dell'esercito, la cui scadenza fu, sull'esempio di quelle contemplate negli art. 2138 e ss. del Codice civile, ridotta a 2 anni da 5 anni, come era prima, conformemente all'art. 2144-2145.

Lo stesso Codice civile all'art. 2143 libera i cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori « dal render conto « delle carte relative alle liti, cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

« Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto ».

La circolare n.º 40250 in data del 24 giugno 1889 del Ministero della guerra, direzione generale leva e truppa, determinava che negli uffici di leva, mentre alcune carte, specificatamente indicate, si dovevano conservare sempre, cioè indefinitamente, anche dopo il proscioglimento di ogni singola classe di leva da qualunque obbligo di servizio, altre dovevano conservarsi sino all'invio in congedo assoluto della classe cui si riferivano, e altre infine dovevano distruggersi allorchè la classe di leva cui si riferivano fosse divenuta la sesta in anzianità.

Parimente la circolare n.º 9048.1 in data 1.º giugno 1903 della Direzione generale della pubblica sicurezza precisa ed elenca gli atti che per ogni divisione di Questura, possono essere venduti per il macero.

Queste istruzioni, generalizzate per tutte le amministrazioni dello Stato, hanno dato i cennati *massimari* per gli scarti; che, compilati sotto la stessa nostra vigilanza e approvati dal Ministero dell'Interno, furono

adottati, quando in momento di gravità eccezionale fu d'uopo aiutare, da un lato, la Croce rossa italiana a sostenere ai suoi altissimi fini l'enorme peso della guerra mondiale, servirsi, dall'altro, di tutte le materie prime utili all'industria, esistenti entro i confini dello Stato, per sopperire a deficienza, che avrebbe impedito di soddisfare a una delle esigenze moderne della civiltà, quale è la fabbricazione della carta. Quei massimari, emanati in Italia in esecuzione al decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916, n.º 219, di cui gli effetti furono prolungati colla legge del 31 marzo 1921, n.º 378, avrebbero potuto e potranno servire da ottima guida nelle operazioni delle Commissioni locali di scarto, se non si fosse ecceduto, almeno da noi, per quell'accidia, ignavia e deficienza di ogni sentimento di dovere e d'onestà, che, pur troppo, s'impossessò e s'impossessa ancora dell'animo di molti impiegati alti e bassi, non sufficientemente educati, nè vigilati.

Una specie di frenesia, sia pure attribuita a nobili sentimenti patriottici ed umanitari, s'impossessò di famiglie e pubbliche amministrazioni intere, tanto più facilmente quanto meglio rispondente a quella inclinazione naturale dell'uomo che abbiamo denunziata. Come suo effetto, esse, a dispetto di tutte le proteste, di tutte le sanzioni, nè più nè meno di quel che verificavasi contemporaneamente in Inghilterra ed altrove, correvano a distruggere i propri archivi, affidandoli all'Azienda autonoma dei rifiuti di archivio della Croce rossa: i cui agenti si distinsero, in verità, per una propaganda indefessa e proficua, non scevra talvolta di parecchia intemperanza ed incoscienza. Sicchè dal 1.º giugno 1916 al 31 dicembre 1923 furono buttati nelle fauci di questo nuovo mostro nientemeno che 407.565 quintali di carta, che procurarono alla Croce rossa il fantastico provento di lire 21.527.257, cresciuto ancora ulteriormente, quando la guerra era finita da un pezzo. Le Amministrazioni centrali stesse si crearono un titolo d'onore in quella distruzione, talvolta scontata poi duramente. Sole più prudenti furono quelle dell'Interno, dell'Agricoltura Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, che procurarono di circondare di tutte le opportune cautele quel genere di operazioni.

Quell'orgasmo pare ora smorzato. V'ha dunque luogo da sperare che tutti procedano d'ora innanzi colla stessa prudenza dei Ministeri citati ad onore. In tale previsione, quei massimari che taluno ha creduto incriminare, potranno compiere un utile ufficio, quando vi siano introdotte alcune poche modificazioni suggerite dall'ulteriore esperienza, assistendo l'Amministrazione alla conservazione delle carte veramente utili. Non potendo evitare i disastri che compiono gli individui e le famiglie colla distruzione dei loro archivi, nè impedire

che, pel soverchio ingombro che recano, archivi amministrativi siano lasciati deperire, quei massimari procurano, di render ragione ad una parte delle esigenze della vita corrente per salvare quel che di meglio, di più utile, di più importante si conservi in quegli archivi.

Parecchi ne furono dati alle stampe, fra i quali citeremo i seguenti :

*Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso le CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE del Regno, ec.* — Roma, Officina poligrafica editrice, 1916, 8.°, pp. 6.

*Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso gli UFFICI DEL GENIO CIVILE del Regno . . .* — Roma, Industria grafica nazionale, 1916, 8.°, pp. 6.

*Elenco modello delle carte da eliminarsi presso le PREFETTURE E SOTTOPIEFETTURE del Regno . . .* — Roma, Officina poligrafica editrice, 1916, 8.°, pp. 15.

*Elenco di massima delle carte che si possono eliminare presso le AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE.* — Roma, coop. tipogr. L. Luzzatti, 1917, 8.°, pp. 31.

*Elenco di massima delle carte da eliminarsi dalle AMMINISTRAZIONI COMUNALI.* — Roma, coop. tip. L. Luzzatti, 1917, 8.°, pp. 22. — 2.<sup>a</sup> ed. ivi 1921, 8.°, pp. 19.

Del resto, ripetiamo, presso tutte le Nazioni, e in special modo in Italia, abbiamo tutta una gradazione di controlli, diretta a ridurre al minimo possibile i rischi che possono corrersi nell'applicazione di questi massimari. Tali controlli sono, anzi tutto, scelti fra i funzionari più competenti, e diremmo anche più elevati in grado dell'Amministrazione alla quale appartengono le carte, come quelli che per l'alta posizione e l'esperienza acquistata possono più facilmente conoscere tutti i bisogni presenti e prevedere in parte quelli futuri del loro ufficio. Ne integrano la capacità i funzionari archivistici non solo perchè più edotti delle necessità di tutti gli altri rami dell'amministrazione e degli studi e più indipendenti di fronte ai proponenti coi quali entrino in contraddittorio.

Gli uni e gli altri convengono nella compilazione di un elenco, concordato, di proposte di scarto ; che, avvalorato dall'approvazione delle autorità gerarchiche, preposte a quel ramo di servizio, sia inoltre sottoposto al giudizio di un consesso o di una autorità suprema che lo approvi o consigli di approvarlo.

In Italia abbiamo per le amministrazioni periferiche le Commissioni locali di scarto ; per quelle centrali, le Commissioni centrali di scarto ; i cui lavori, approvati dal dicastero competente, sono sottoposti

all'approvazione della Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno.

Rispetto alla consegna delle scritture, eliminate, al macero, fu lunga usanza in Italia spedirvele, dopo sminuzzate, in sacchi sigillati accompagnati da agenti e funzionari i quali assistessero all'immissione in vasca. Ma la fretteiosità della guerra fece perdere molta parte di quel buon costume; e le carte sono affidate alla buona fede della Croce rossa italiana semplicemente in sacchi chiusi e sigillati senza sminuzzamento nè rimescolamento. Sarebbe desiderabile, per maggior cautela contro ogni indiscrezione, tornare all'antico. Del resto, in Francia l'osservanza di questa procedura è formalmente prescritta.

In Inghilterra gli scarti sono retti dagli atti parlamentari del 1838, 1877 e 1898. Il primo concerne soltanto i versamenti in archivio. L'atto del 1877 autorizza il Master of the Rolls a redigere, d'accordo col dipartimento del Tesoro e preve alcune precauzioni, le norme per l'eliminazione dei documenti d'interesse pubblico, insufficiente a giustificare la loro conservazione negli archivi di Stato. Quei documenti devono essere elencati in modo che le informazioni e spiegazioni sul contenuto e carattere di essi permettano a chiunque di giudicare della convenienza della loro eliminazione. Tale elenco trasmesso al Parlamento deve ottenerne l'approvazione o, in difetto, rimanere a disposizione di esso per uno spazio di tempo non inferiore a quattro settimane; dopo il quale reputasi tacitamente approvato. L'atto del 1898 non è se non un emendamento di scarsa importanza relativo alla stessa procedura.

Oggi, i documenti d'interesse pubblico, sufficiente a giustificarne la permanente conservazione, sono trasferiti, in misura dello spazio disponibile, nei pubblici archivi, quando non siano più richiesti per scopi amministrativi; quelli che le amministrazioni stesse, alle quali appartengono, non stimano di sufficiente interesse pubblico, si elencano dal 1918 in poi conformemente alla procedura ora citata. Gli elenchi, che contengono quelle proposte, sono discussi ed emendati da ufficiali ispettori del Record Office e da delegati dell'amministrazione interessata; quindi, sottoposti all'approvazione del Master of the Rolls e del Ministro responsabile del ramo e spediti al Parlamento, al cui esame rimangono sottoposti per le quattro settimane prescritte.

Una ulteriore precauzione è imposta per alcuni di quegli elenchi, di cui gli atti abbiano speciale importanza, vale a dire il parere favorevole di funzionario specialmente competente in quel ramo di servizio; il quale, all'occorrenza, ha la facoltà di riprendersi quelli che

possano avere interesse sia come precedenti, sia come atti storici o legali.

In Francia, ove la dura esperienza delle commissioni di *triage* ha di buon'ora e seriamente richiamato l'attenzione sulle eliminazioni inconsulte, questa procedura è già sottoposta a norme precise per gli archivi dipartimentali e per quelli comunali, e lo stesso spirito che ne ha dettato le norme aleggia nel vasto e importantissimo istituto degli Archivi nazionali.

Il decreto ministeriale del 1.<sup>o</sup> luglio 1921 approva il Regolamento generale degli archivi dipartimentali, ove il titolo VIII (art. 51-57) è dedicato alla materia delle eliminazioni.

È pregio dell'opera tradurre quei sei articoli:

51. — La massima parte delle scritture versate negli archivi dipartimentali deve essere conservata indefinitamente: tuttavia ve ne sono che possono essere soppresse dopo un lasso di tempo determinato.
52. — Sono normalmente da conservarsi indefinitamente:
  - a) tutte le pratiche e registri conclusi anteriormente all'anno 1830;
  - b) tutti gli atti che possono giovare a determinare un diritto in favore di una amministrazione, di una associazione o di un privato;
  - c) tutti i documenti che presentano o possono acquistare interesse storico.
53. — Possono normalmente essere soppressi:
  - a) gli atti di cui i dati essenziali si ritrovano in altro atto riassuntivo, specialmente se questo atto riassuntivo sia stampato;
  - b) le scritture d'interesse temporaneo, dopo scaduti i termini della loro utilità.

Di tali scritture si allega (al decreto) un elenco (che vale come massimario) indicante la scadenza di questi termini.

54. — L'archivista (dipartimentale) ha la facoltà di proporre, ove stimi utile, la soppressione di altre pratiche, oltre a quelle descritte in questo elenco, che per la diversità dei servizi locali e del loro svolgimento non ha potuto tutto prevedere.
55. — L'operazione di scarto deve essere normalmente considerata come eccezionale. Nell'elenco sono però indicati alcuni casi nei quali lo scarto è necessario e autorizzato.

Nelle pratiche da scartare, le eliminazioni non devono essere fatte se non dopo un esame accurato di ogni singolo atto.

56. — Le scritture da sopprimere a forma degli articoli 53 e 54 non saranno eliminate se non previa la triplice autorizzazione del capo

del servizio che ne ha fatto il versamento, del Consiglio provinciale e del Ministro della Pubblica Istruzione.

L'archivista dipartimentale compila l'elenco delle serie soppresse, con le dilucidazioni opportune e lo spedisce in doppio esemplare al Ministro della Pubblica Istruzione colla dichiarazione che le formalità prescritte sono state osservate.

57. — Le scritture, delle quali la soppressione sia stata autorizzata, saranno vendute a beneficio dello Stato o del Dipartimento, secondo la loro appartenenza, sotto la condizione che siano macerate. Saranno stracciate e rimescolate prima di essere consegnate al compratore, in presenza di un delegato della pubblica autorità.

Il Regolamento degli archivi comunali approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, al titolo V (art. 33-36) dispone parimenti in materia di eliminazioni da approvarsi dal Prefetto.

Così per un regolamento francese come per l'altro la Direzione degli archivi ha ritenuto opportuno di pubblicare, insieme con tutte le disposizioni relative a quei due enti, un commento preciso; che, in verità, riscuote la più larga approvazione per la chiarezza e prudenza che ne fanno il pregio, e meriterebbe di essere imitato dalle altre nazioni.

MASSIMARI. — Stimiamo utile riprodurre, se non tutti, uno dei nostri massimari per dimostrare le ragioni per le quali si possono proporre gli scarti di documenti, e insieme dare un esempio di titolario.

## I.

### CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE DEL REGNO

#### *Atti comuni a tutti gli uffici*

1. — *Statistiche e periodici in genere* sino al 1917 escluso, compresi gli elenchi amnistia con relativi estratti di sentenza fino all'attuazione del nuovo codice. — I riassunti statistici si conservano presso la Direzione generale della Statistica. Quelli che si possono trovare nelle cancellerie e segreterie giudiziarie non hanno più valore, appena i dati che contengono siano stati elaborati e stampati.
 

I periodici sono creati per tenere in evidenza i dati dell'anno precedente, e servono pertanto ad uso interno, senza acquistare mai alcun reale valore.
2. — *Bollettari dei proventi di cancelleria e registri spedizione copie* e quelli relativi alla gestione delle spese di ufficio; sino al 1917.
3. — *Protocolli di corrispondenza* di semplice trasmissione e corrispondenza relativa, esclusa la riservata; sino al 1917.
4. — *Registri di passaggio* di processi e altre pratiche da un ufficio all'altro; sino al 1920. Sono registri d'uso interno, non prescritti da regolamento.